



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Deliberazione n. 76/2015/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 19 maggio 2015, composta dai Magistrati:

Dott.	Mario PISCHEDDA	Presidente
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere
Dott. ssa	Alessandra OLESSINA	Primo Referendario
Dott.	Massimo VALERO	Primo Referendario - relatore
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo Referendario
Dott.	Cristiano BALDI	Referendario

Vista la richiesta del Sindaco del **Comune di Recetto (NO)**, in data 21 aprile 2015, pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte il 28 aprile 2015, recante un quesito in materia di contabilità pubblica;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Udito il relatore, dr. Massimo Valero;

OGGETTO DEL PARERE

Il Sindaco del Comune di Recetto (NO) espone che in data 19.02.2015 il Consorzio CISA 24 (ente strumentale di una pluralità di enti locali per gestire in forma associata attività e servizi socio-assistenziali), avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 3 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, ha comunicato al Comune, Ente proprietario di un immobile, che il canone di locazione del medesimo in vigore alla data del 30.06.2014 subirà ex lege una riduzione del 15% a decorrere dal 01.07.2014.

A parere dell'Amministrazione Comunale di Recetto, il sopracitato articolo 3 si riferisce soltanto ai contratti di locazione stipulati dalle amministrazioni pubbliche nei confronti di soggetti privati, mentre una diversa interpretazione, che ritenesse applicabile tale disposizione anche ai contratti stipulati tra pubbliche amministrazioni comporterebbe per il Comune un danno erariale derivante dalla minore entrata.

Inoltre, il quesito mette in evidenza che la stessa rubrica del D.L. n. 95/2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" deporrebbe per l'inapplicabilità del citato art. 3 al contratto di locazione in essere, in quanto la decurtazione dell'entrata ai bilancio comunale comporterebbe una diminuzione di servizi per i cittadini di Recetto.

Il Sindaco chiede pertanto la corretta interpretazione della normativa in discorso, allegando altresì copia del contratto intercorrente tra il Comune e il Consorzio.

AMMISSIBILITÀ

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Preliminarmente occorre dunque valutare l'ammissibilità dell'istanza in oggetto, avendo anche riguardo alle precisazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie (delibera 10 marzo 2006, n. 5) e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 54).

Sotto il profilo soggettivo, la presente richiesta di parere è ammissibile in quanto proviene da un Comune, è stata sottoscritta dal Sindaco, legale rappresentante dell'Ente, come tale capace di manifestarne la volontà, ed è stata trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.

Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, giacché il quesito riguarda la materia della contabilità pubblica, come delineata dalle SS.RR. con la richiamata deliberazione n. 54/2010.

MERITO

In via preliminare, il Collegio rammenta che la funzione consultiva è diretta a fornire un ausilio all'Ente richiedente per le determinazioni che lo stesso è tenuto ad assumere nell'esercizio delle proprie funzioni, restando ferma la discrezionalità dell'Amministrazione in sede di esercizio delle prerogative gestorie. Peraltro, il presente parere prescinde da qualsivoglia disamina del contratto in essere tra il Comune di Recetto e il Consorzio CISA 24, non potendo questa Sezione esprimersi su fattispecie concrete sottoposte al suo esame. Inoltre, non possono essere presi in considerazione in questa sede gli eventuali profili di responsabilità amministrativa cui fa cenno la richiesta di parere.

Venendo all'esame delle disposizioni normative invocate nella richiesta di parere, si osserva che l'art. 3, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 35 dispone che *"ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1° luglio 2014 della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto"*. La decorrenza del termine per la riduzione della misura del canone, originariamente fissata al 1° gennaio 2015, è stata anticipata al 1° luglio 2014 per effetto della modifica apportata dall'art. 24 del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Inoltre, il citato art. 3, comma 4, stabilisce che *"la riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore"*.

Il successivo comma 7, come novellato dal D.L. n. 66/2014, stabilisce che *"le previsioni cui ai commi da 4 a 6 si applicano altresì alle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili"*, prevedendo dunque un'estensione dell'ambito di applicazione soggettiva delle predette misure di contenimento dei costi per locazioni passive a carico dei bilanci pubblici.

In merito all'ambito applicativo delle disposizioni richiamate, è intervenuto, fra gli altri (Sez. contr. Piemonte, parere n. 203/2014; Sez. contr. Emilia Romagna, parere n. 1/2015), il parere n. 285/2014 della Sezione regionale di Controllo per la Lombardia che, sulla specifica questione sottoposta dal Comune di Recetto, ha fornito un'interpretazione che questo Collegio ritiene di poter integralmente condividere e che di seguito si ripercorre.

In particolare, come affermato nel richiamato parere, "l'interpretazione letterale della disposizione sopra richiamata che impone la riduzione dei canoni, riferendosi genericamente ai contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni centrali, senza fornire ulteriori precisazioni, porta ad affermare che la riduzione in parola debba essere disposta anche nell'ipotesi di locazioni stipulate con altre amministrazioni pubbliche, anche territoriali, proprietarie dell'immobile locato.

Si deve ritenere, infatti, che se la legge avesse voluto escludere queste ultime dall'applicazione della disposizione in esame lo avrebbe fatto in modo espresso, non diversamente da quanto stabilito dall'art. 1, comma 478, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che, dettato dalle medesime esigenze di contenimento della spesa pubblica per locazioni passive, circoscriveva la riduzione del canone ai soli *"contratti di locazione stipulati dalle amministrazioni dello Stato per proprie esigenze allocative con proprietari privati"*.

Né tale supposta esclusione a favore del locatore pubblico risulta ricavabile in via interpretativa dai principi generali che regolano l'attività delle amministrazioni pubbliche.

Com'è noto le amministrazioni pubbliche possono agire anche nelle forme del diritto privato e concludere contratti che, per quanto non diversamente disposto dalla legge, sono soggetti alla disciplina dettata dal codice civile e della legislazione privatistica.

La legge statale, come si è fatto cenno, è più volte intervenuta a regolare la materia delle locazioni della P.A., introducendo a favore del conduttore pubblico, come nel caso in esame, una serie di eccezioni alla disciplina codicistica, giustificate essenzialmente dall'esigenza di contenimento della spesa pubblica".

Poiché analoghe eccezioni non sono viceversa ravvisabili a favore del locatore pubblico, per il quale non è dato rintracciare, nel vigente quadro normativo, una disposizione che lo escluda dalla riduzione richiesta dall'art. 3, comma 4, del decreto legge n. 95/2012, quest'ultimo disposto, deve trovare applicazione generalizzata nei confronti di tutti i locatori, quale che sia la natura pubblica o privata di questi.

Per la medesima ragione, il Comune richiedente il parere, che subisce la riduzione del canone, può esercitare il diritto di recesso dal contratto come espressamente consentito dalla stessa disposizione di legge.

Alla luce delle predette considerazioni si deve quindi concludere che, allo stato attuale, la riduzione dei canoni corrisposti dalle amministrazioni pubbliche per la locazione di immobili a uso istituzionale, imposta dall'art. 3, comma 4, del decreto legge n. 95/2012, trova applicazione, in assenza di una contraria disposizione di legge, anche rispetto a contratti stipulati con enti territoriali proprietari, per i quali rimane salvo il diritto di recesso.

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte e all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 19 maggio 2015.

Il Relatore

F.to Dott. Massimo Valero

Il Presidente

F.to Dott. Mario Pischedda

Depositato in Segreteria il **21/05/2015**

Il Funzionario Preposto

F.to Dott. Federico Sola